



STATUTO

della Società Operaia di Vazzola Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Società Operaia di Vazzola Associazione di Promozione Sociale"

in breve "Società Operaia APS", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. La locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo APS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vazzola (TV), Via San Rocco n. 16.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione si fonda sull'amore, sulla concordia e sulla fratellanza.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.8.2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del Codice del Terzo Settore.
3. In particolare, per la realizzazione della citata attività di interesse generale, l'Associazione si propone di raccogliere contribuzioni e ricevere oblazioni per procurare ai soci un soccorso, quando cadessero temporaneamente ammalati, ed un sussidio, quando fossero ridotti impotenti al lavoro.
4. Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquistare a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
5. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi. La loro individuazione potrà essere operata su proposta dell'Organo di amministrazione e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di amministrazione dovrà attestare il

carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi in natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

(Ammissione)

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;

- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
3. Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Art. 5

(Volontari e attività di volontariato)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Agli stessi possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
4. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel libro degli associati.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
4. L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'Associazione con delibera dell'Organo di amministrazione, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
5. L'esercizio dei diritti di associato è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dall'Organo di amministrazione.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.



7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
 - l'Organo di amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - l'Organo di controllo, ove istituito;
 - il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti.

Art. 8

(Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. E' ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione, è valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
2. Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12

(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.
2. Il primo Organo di amministrazione è nominato nell'Atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. L'Assemblea elegge tra gli associati i componenti dell'Organo di amministrazione, ai quali si applica l'art.

2382 del Codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

3. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 10, specificatamente fissato nell'atto di nomina.
4. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dall'Organo di amministrazione.
6. L'Organo di amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti l'Organo stesso. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di amministrazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di amministrazione. Nel caso in cui è composto da soli 3 membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Delle riunioni dell'Organo di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dall'Organo stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
9. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti dell'Organo di amministrazione possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) secondo le modalità definite con apposito regolamento. E', altresì, ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
10. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
11. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - elegge e revoca, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
 - propone le eventuali attività diverse, attestandone la secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale;
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - disciplina l'ammissione degli associati;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

(Presidente e Vice Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14

(Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Organo di amministrazione al proprio interno.
2. Il Segretario assiste l'Organo di amministrazione, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
4. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione.
5. E' possibile affidare i due incarichi ad un unico componente dell'Organo di amministrazione.

Art. 15

(Organo di controllo)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti dalla Legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un Organo di controllo monocratico.



Scrittura a mano:
 01211125622392
 29/12/2022 16:17:13
 468694084F2ED46B

2. L'Organo di controllo dura in carica per 3 esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile.
3. L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo è invitato alle riunioni dell'Organo di amministrazione e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
7. L'incarico di componente dell'Organo di controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16

(Revisore legale dei conti)

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Art. 17

(Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

Art. 18

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Art. 19

(Beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21

(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22

(Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23

(Personale retribuito)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 24

(Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Agenda

Bozza

1. Al fine di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso Decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 25

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di APS, associazione di promozione sociale sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 27

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e in quanto compatibili dal Codice civile.

Il presente allegato è parte integrante
dell'atto registrato il 19-01-2023
al N. 120 Serie III

L'ASSISTENTE
Irene Corsano



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Francesco